

h) l'emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari;

i) la concessione di finanziamenti di importo superiore a 50 milioni di euro.

22. Il consiglio di amministrazione è assistito da una segreteria, composta da un segretario capo, scelto tra i dirigenti, e da un segretario; i verbali delle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono redatti e conservati a cura della segreteria e sottoscritti dal presidente e dal segretario capo.

23. I compensi spettanti al presidente delegato, ai consiglieri, all'amministratore delegato ed ai segretari sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

24. In caso di impedimento, i membri di diritto di cui al comma 18 lettere b), c) e d) possono farsi sostituire nelle riunioni di consiglio, da dirigenti dei rispettivi dipartimenti con delega scritta.

25. Il Consigliere delegato esercita i poteri conferiti dal Consiglio di amministrazione, sovrintende al personale ed è responsabile della gestione dell'Istituto.

26. In caso d'urgenza, il consigliere delegato, sentito il presidente del consiglio di amministrazione può adottare qualsiasi provvedimento nell'interesse dell'Istituto, ad esclusione delle materie di cui alle lettere da a) a g) del precedente comma 21, riferendone al consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva.

27. Il collegio dei revisori è composto da:

a) un presidente di Sezione della Corte dei Conti, con funzioni di presidente;

b) un dirigente generale del dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

c) un revisore, iscritto all'albo dei revisori contabili, in rappresentanza degli enti locali, scelto tra una lista di nomi proposta congiuntamente dall'UPI e dall'ANCI.

28. I revisori sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, restano in carica per la durata di quattro esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; essi sono rinnovabili una sola volta. Per il periodo di permanenza nella carica, i revisori di cui alle precedenti lettere a) e b) sono posti in posizione di fuori ruolo dalle rispettive amministrazioni.

29. Con lo stesso decreto, viene stabilito il compenso spettante al Presidente ed ai componenti il collegio.

30. Il collegio dei revisori esercita il controllo sull'attività della Cassa depositi e prestiti a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e successive modificazioni ed integrazioni.

31. Il bilancio, cui si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 2423 - 2435 c.c., è redatto per esercizio solare e dovrà essere approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

32. Il bilancio con la relazione della Corte dei Conti, di cui al successivo comma 40, viene allegato al rendiconto generale dello Stato dell'esercizio cui si riferisce.

33. Gli utili annuali, al netto di eventuali accantonamenti per la costituzione di particolari fondi per rischi ed oneri, vanno attribuiti:

a) per il 20 per cento al fondo di riserva;

b) per l'80 per cento ad incremento del capitale.

34. Gli utili conseguiti dalla Cassa depositi e prestiti, in quanto amministrazione dello Stato, non sono soggetti ad imposizione fiscale statale o locale.

35. La Cassa depositi e prestiti ha un proprio ordinamento del personale, approvato dal Consiglio di amministrazione, sulla base delle intese e della contrattazione con le organizzazioni sindacali che rappresentino almeno il 10 per cento del personale in servizio.

36. La determinazione della pianta organica è attribuita al Consiglio di amministrazione.

37. Nel limite massimo del 20 per cento del numero dei dirigenti previsti dalla pianta organica, la Cassa è autorizzata a stipulare contratti a tempo determinato, non rinnovabili, per un periodo non superiore a cinque anni, con esperti di alta qualificazione in discipline connesse all'attività della Cassa. Gli esperti non potranno assumere la direzione delle unità amministrative previste dall'ordinamento. I compensi degli esperti sono fissati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del consigliere allegato.

38. Il trattamento economico del personale della Cassa depositi e prestiti, anche con qualifica dirigenziale, è determinato in base alla contrattazione con le organizzazioni sindacali rappresentative come indicato al primo comma.

39. Tutte le spese per il personale fanno integralmente carico al conto economico della Cassa depositi e prestiti.

40. La Corte dei conti sulla base della delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione del bilancio e della relazione del Collegio dei revisori, riferisce al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, sulla gestione e sull'attività della Cassa depositi e prestiti.

41. Sulle delegazioni di pagamento rilasciate dagli enti locali per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, sulle disponibilità esistenti in conto mutuo e sui relativi mandati di pagamento, non sono ammessi sequestri, opposizioni ed altri impedimenti.

42. Gli atti di pignoramento eventualmente notificati agli uffici pagatori, non sospendono il pagamento agli intestatari dei mandati emessi.

43. Gli atti compiuti in violazione dei precedenti commi sono nulli; la nullità può essere rilevata d'ufficio dall'autorità giudiziaria.

44. Sino a quando il Consiglio di amministrazione non avrà provveduto alle deliberazioni relative al nuovo ordinamento, continuano a trovare applicazione le regolamentazioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

45. Relativamente agli organi, i Consiglieri di amministrazione, i Revisori ed il

Direttore generale, continueranno a svolgere le loro funzioni sino alla nomina dei nuovi amministratori.

46. A seguito della riorganizzazione dei servizi, il Consiglio di amministrazione potrà deliberare il trasferimento presso altre strutture ministeriali, previe necessarie intese, o favorire l'esodo volontario ricorrendone i requisiti, dei dirigenti che non troveranno utile collocazione nel nuovo organigramma.

47. Sono abrogate la legge 13 maggio 1983, n. 197, il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 ed ogni altra disposizione che riguardi l'attività ordinaria della Cassa e le disposizioni comunque incompatibili con la presente legge.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, no 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

5. 38. Agostini, Violante, Michele Ventura, Visco, Bersani.

Al comma 1, dopo le parole: per azioni aggiungere le seguenti: interamente pubblica.

5. 3. Russo Spena, Giordano.

Al comma 1 dopo le parole: e conserva aggiungere le seguenti: il regime giuridico.

5. 30. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al primo comma dell'articolo 3 del regio decreto n. 453 sono soppresse le parole: «tre consiglieri di Stato ed un

consigliere della Corte dei Conti » e sono abrogati i successivi commi quarto e quinto dello stesso articolo.

1-ter. Il Presidente della CDP S.p.A. e, ove nominato, l'amministratore delegato, riferiscono trimestralmente alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'andamento della « gestione separata » della CDP S.p.A.

1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro i due mesi successivi all'approvazione del bilancio, presenta alla Commissione stessa i risultati gestionali, riferendo sugli indirizzi seguiti e sull'attività svolta dalla CDP S.p.A.; la Commissione trasmette al Parlamento il bilancio della CDP S.p.A. in allegato ad una propria relazione sulla gestione della società.

Conseguentemente sopprimere il comma 16.

5. 32. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.

Al comma 2, dopo le parole: di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, aggiungere le seguenti: i comuni.

****5. 63.** (ex 5. 63 e 5. 45) Montecchi, Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Agostini.

Al comma 2, dopo le parole: di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, aggiungere le seguenti: i comuni.

****5. 31.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 2, sopprimere le parole: o privati.

***5. 8.** Russo Spena, Giordano.

Al comma 2, sopprimere le parole: o privati.

***5. 18.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

5. 4. Russo Spena, Giordano.

Al comma 3, dopo le parole: delle finanze aggiungere le altre: previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.

**** 5. 5.** Russo Spena, Giordano.

Al comma 3, dopo le parole: delle finanze aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.

**** 5. 56.** Agostini, Michele Ventura, Visco, Bersani, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Al comma 3, sopprimere le parole: di natura non regolamentare;

Dopo le parole: presente decreto, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata.

5. 46. Agostini, Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Al comma 3, sostituire le parole: di natura non regolamentare con le seguenti: adottato secondo i criteri previsti dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

5. 25. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 3, lettera b) sopprimere le parole: , anche in deroga alla normativa vigente.

- 5. 23.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 3, lettera b) sopprimere dalle parole: , anche in deroga agli articoli fino a: 27 dicembre 2002, n. 289.

- 5. 24.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: del Presidente fino a: e delle finanze con le seguenti: emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

- 5. 26.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 4, sopprimere le parole: di natura non regolamentare

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: delle Finanze aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata.

- 5. 47.** Agostini, Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di amministrazione e del collegio sindacale, con le seguenti: di sorveglianza, fatti salvi i membri di cui al secondo periodo del comma 4-bis.

Conseguentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. La Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. adotta il modello gestionale « dualistico » di cui agli articoli 2409-*octies* e seguenti del codice civile. Il consiglio di sorveglianza è integrato dal ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale del Dipartimento del tesoro e da tre esperti scelti da terne presentate dalla conferenza dei presidenti delle giunte regionali, dall'UPI e dall'AINCI in rappresentanza rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni. Spetta alla competenza del consiglio di sorveglianza la definizione delle linee strategiche e la determinazione dei criteri generali di determinazione dei tassi attivi e passivi, ogni decisione di scorporo e costituzione di società e l'acquisto e vendita di partecipazioni societarie.

- 5. 53.** Michele Ventura, Agostini, Visco, Bersani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. La Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. adotta il modello gestionale « dualistico » di cui agli articoli 2409-*octies* e seguenti del codice civile. Il consiglio di sorveglianza è integrato dal ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale del Dipartimento del tesoro e da tre esperti scelti da terne presentate dalla conferenza dei presidenti delle giunte regionali, dall'UPI e dall'AINCI in rappresentanza rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni. Spetta alla competenza del consiglio di sorveglianza la definizione delle linee strategiche e la determinazione dei criteri generali di determinazione dei tassi attivi e passivi, ogni decisione di scorporo e costituzione di società e l'acquisto e vendita di partecipazioni societarie.

- 5. 33.** Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Una quota degli utili della Cassa Depositi e prestiti s. p. a., da determinarsi con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, è destinata a finanziarie uno specifico fondo da distribuirsi tra i comuni ad alta densità abitativa, per l'integrazione all'affitto per le famiglie socialmente più deboli.

5. 36. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis: Il decreto di cui al comma 3 prevede la presenza nel consiglio di amministrazione della CDP s.p.a. dei rappresentanti, con funzioni di amministratore, indicati alle lettere c), d), e f) del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1983 n. 197. Lo statuto, in sede di approvazione e nel caso di modifiche, contiene disposizioni che garantiscono quanto previsto nel presente comma.

Conseguentemente sopprimere il comma 10.

* **5. 15.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il decreto di cui al comma 3 prevede la presenza nel consiglio di amministrazione della CDP s.p.a. dei rappresentanti, con funzioni di amministratore, indicati alle lettere c), d), e f) del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1983 n. 197. Lo statuto, in sede di approvazione e nel caso di modifiche, contiene disposizioni che garantiscono quanto previsto nel presente comma..

Conseguentemente sopprimere il comma 10.

* **5. 48.** Agostini, Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il decreto di cui al comma 3 prevede la presenza nel consiglio di amministrazione della Cassa Depositi e prestiti s. p. a. dei rappresentanti, con funzione di amministratore, indicati alle lettere c), d), ed f) del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1983, n. 197. Lo Statuto, in sede di approvazione e nel caso di modifiche, contiene disposizioni che garantiscono quanto previsto nel presente comma.

5. 17. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 6 sopprimere le parole: del Titolo V.

Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole da: previste per, fino alla fine del comma, con le seguenti: tenendo presente la speciale disciplina della gestione separata di cui al comma 8.

5. 37. Michele Ventura, Agostini, Visco, Bersani, Pinza, Morgando.

Al comma 6, sopprimere le parole da: tenendo presenti fino alla fine del comma.

5. 39. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 7, alla lettera a), sopprimere le parole: e gli organismi di diritto pubblico.

5. 28. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 7, lettera a), sopprimere le parole: dall'emissione di titoli

Conseguentemente, alla medesima lettera sopprimere le parole: e da altre operazioni finanziarie.

- 5. 13.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 7, alla lettera a), sopprimere le parole: che possono essere.

- 5. 27.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 7, alla lettera a), sostituire le parole: che possono essere assistiti con le seguenti: non assistiti.

- 5. 22.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 7 lettera a), dopo le parole: finanziarie, che, aggiungere la seguente: non.

- 5. 12.** (ex 5. 12 e 5. 14) Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) la ristrutturazione del debito degli Enti locali con estinzione totale e parziale delle residue quote capitali del mutuo in corso, fino ad una durata massima di trenta anni ai tassi di mercato, se richiesta degli enti debitori, a condizione che non si trovino in stato di dissesto finanziario.

- 5. 35.** Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. La CDP SpA garantisce l'offerta di credito nel settore delle opere ordinarie degli enti locali e nel settore dei servizi pubblici locali. Infrastrutture SpA è preposta esclusivamente al finanziamento delle grandi opere di interesse nazionale.

- 5. 34.** Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.

Sopprimere dal comma 8 fino alla fine dell'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

- 5. 11.** Russo Spena, Giordano.

Al comma 8 sopprimere le parole: e svolge le attività, strumentali, connesse e accessorie.

- 5. 19.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 9, sopprimere il primo periodo.

- 5. 54.** Michele Ventura, Agostini, Visco, Bersani.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Al primo comma dell'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913 n. 453 sono soppresse le parole: « tre consiglieri

di Stato ed un consigliere della Corte dei Conti » e sono abrogati i successivi commi quarto e quinto dello stesso articolo.

9-ter. Il presidente della CDP S.p.A. e, ove nominato, l'amministratore delegato, riferiscono trimestralmente alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'andamento della « gestione separata » della CDP S.p.A.

9-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro i due mesi successivi all'approvazione del bilancio, presenta alla Commissione stessa i risultati gestionali, riferendo sugli indirizzi seguiti e sull'attività svolta dalla CDP S.p.A. in allegato ad una propria relazione sulla gestione della società.

Conseguentemente sopprimere il comma 16.

5. 50. Agostini, Michele Ventura, Visco, Bersani.

Al comma 11, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.

Conseguentemente sopprimere la lettera c).

5. 55. Michele Ventura, Agostini, Visco, Bersani Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Al comma 11, sostituire le parole: con propri decreti con le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata.

5. 49. Agostini, Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Al comma 11, sostituire le parole: di natura non regolamentare con le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata.

5. 16. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 11, sostituire le parole: di natura non regolamentare con le seguenti: adottato secondo i criteri previsti dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

5. 29. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sostituire il comma 16 con i seguenti:

16. È istituita una Commissione parlamentare di vigilanza, di seguito denominata « Commissione », sulla CDP S.p.A.

16-bis. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni. Per ciascun parlamentare componente effettivo della Commissione è nominato un supplente, chiamato a sostituirlo in caso di dimissioni, di incarico di Governo o di cessazione del mandato parlamentare. La Commissione è presieduta, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno.

16-ter. La nomina dei componenti della Commissione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

16-quater. La Commissione è rinnovata integralmente all'inizio di ciascuna legislatura. In caso di elezione di una sola Camera, sono rinnovati esclusivamente i membri appartenenti alla medesima. Essa esercita i propri poteri sino alla prima riunione delle nuove Camere.

16-quinquies. Prima dell'inizio dei lavori, la Commissione predispose il proprio regolamento interno che è emanato di intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento, sentiti i rispettivi Uffici di presidenza. Il regolamento stabilisce le modalità per il funzionamento della Commissione.

16-*sexies*. La Commissione:

a) vigila sulla adeguatezza statutaria, sul sistema di amministrazione e di controllo adottato e sull'andamento gestionale e contabile della CDP S.p.A.;

b) verifica che la società svolga la propria attività nel rispetto della legislazione vigente e dello statuto;

c) verifica che gli organi della società svolgano le funzioni ad essi attribuite in modo da assicurare una adeguata redditività e una corretta gestione, nel rispetto della legislazione vigente;

d) verifica che la destinazione delle risorse della società sia conforme alla legislazione vigente e allo statuto;

e) verifica che la gestione del patrimonio dello Stato trasferito alla società ai sensi del comma 3, lettera b) sia ispirata a principi di valorizzazione dello stesso;

f) verifica l'adozione e l'efficacia dei provvedimenti in materia di vigilanza prudenziale e di comunicazioni alla Banca d'Italia vigenti nei confronti di CDP S.p.A. ai sensi del comma 6.

16-*septies*. Per le finalità di cui al comma 1 la Commissione può:

a) chiedere al Ministro dell'economia e delle finanze di riferire in ordine alle attività di vigilanza e di indirizzo ad esso attribuite dal presente articolo;

b) chiedere agli organi sociali di CDP S.p.A. di riferire in merito alla gestione sociale.

16-*octies*. Nello svolgimento della sua attività la Commissione può svolgere audizioni degli organi delle società, ivi compresi i soggetti incaricati del controllo contabile, di rappresentanti della Corte dei conti, della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa, e di ogni altro soggetto, pubblico o privato, che ritenga opportuno.

16-*nonies*. La Commissione presenta una relazione alle Camere annualmente, e in ogni altro caso lo ritenga opportuno, sull'attività svolta.

5. 42. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tollotti.

Al comma 16, dopo la parola: spa, aggiungere le seguenti: e di una relazione della Corte dei Conti redatta sulla base della delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione del bilancio e della relazione del Collegio dei revisori.

5. 51. Agostini, Michele Ventura, Visco, Bersani.

Al comma 17, sostituire le parole da: si svolge fino alla fine del comma con le seguenti: rimane invariato.

5. 20. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 18.

* **5. 6.** Russo Spena, Giordano.

Sopprimere il comma 18.

* **5. 21.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 20, sopprimere il secondo periodo.

5. 41. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tollotti.

Al comma 20, terzo periodo, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.

5. 40. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Sostituire il comma 26 con il seguente:

26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della Cassa depositi e prestiti al momento della trasformazione prosegue con la CDP S.p.A. ed è disciplinato dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato e dalla contrattazione collettiva che ne definisce il settore di collocazione. Sono fatti salvi i diritti quesiti e gli effetti, per i dipendenti della Cassa, riventanti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilità ai concorsi pubblici per i quali sia richiesta una specifica anzianità di servizio, ove conseguita. I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi al personale già dipendente della Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di un nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non può essere attribuito al predetto personale un trattamento economico e normativo meno favorevole di quello spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in ogni caso sono salvaguardati eventuali trattamenti economici e normativi più favorevoli. Per il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa richiesta, entro centoventi giorni dalla trasformazione si attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure di mobilità, nell'ambito della pubblica amministrazione e con collocamento prioritario al Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento prioritario all'ambito territoriale in cui insistono gli uffici della Cassa depositi e prestiti. Il personale trasferito è inquadrato, in base al livello posseduto al momento del trasferimento e secondo le equipollenze definite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 e successive modificazioni e 4 agosto 1986 e successive modificazioni, nella corrispondente area e posizione economica, o in quella

eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente comma è riconosciuto un assegno personale pensionabile, compreso il trattamento economico previsto dal biennio economico 2002/2003, riassorbibile, pari alla differenza tra la retribuzione globale percepibile al momento della trasformazione, come definita dal vigente CCNL e dal Contratto collettivo integrativo, e quella spettante in base al nuovo inquadramento; le indennità spettanti presso l'amministrazione di destinazione sono corrisposte nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Al personale trasferito il servizio prestato presso la CDP è riconosciuto, a tutti gli effetti, quale servizio utile presso l'amministrazione ricevente. Entro cinque anni dalla trasformazione, il personale già dipendente della Cassa depositi e prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente con CDP S.p.A. può richiedere il reinquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 54 del CCNL per il personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti per il quadriennio normativo 1998-2001. Al personale che richiede il reinquadramento nei ruoli della pubblica amministrazione il periodo di servizio prestato antecedentemente alla CDP prima della sua trasformazione ed il periodo compreso dalla data di trasformazione alla data di reinquadramento è considerato servizio utile a tutti gli effetti presso l'amministrazione ricevente ed al suddetto personale si riconosce l'esercizio della opzione per il regime pensionistico e tutto quanto previsto dal presente comma. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione mantengono il regime pensionistico e quello relativo all'indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di trasformazione, i predetti dipendenti possono esercitare, con applicazione dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, opzione per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti as-

sunti in data successiva alla trasformazione, i quali sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS e hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile. Il presente comma, in quanto compatibile, si applica anche al personale dell'area dirigenziale.

5. 57. Agostini, Michele Ventura, Visco, Bersani.

Al comma 26, primo periodo, sostituire la parola: privato con le seguenti: del suddetto personale alla data del 30 settembre 2003.

5. 7. Russo Spena, Giordano.

Sopprimere il comma 27.

5. 9. Russo Spena, Giordano.

Al comma 27, primo periodo, dopo le parole: Infrastrutture SpA aggiungere la seguente: non.

5. 10. Russo Spena, Giordano.

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

27-bis. Sulle delegazioni di pagamento rilasciate dagli enti locali per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, sulle disponibilità esistenti in conto mutuo e sui relativi mandati di pagamento, non sono ammessi sequestri, opposizioni ed altri impedimenti. Gli atti di pignoramento eventualmente notificati agli uffici pagatori, non sospendono il pagamento agli intestatari dei mandati emessi. Gli atti compiuti in violazione dei precedenti commi sono nulli; la nullità può essere rilevata d'ufficio dall'autorità giudiziaria.

5. 52. Michele Ventura, Agostini, Visco, Bersani, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

CAPO III

MADE IN ITALY; COMPETITIVITÀ; SVILUPPO

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

ART. 5-ter. (*Incentivi per l'aggregazione ed il rafforzamento delle piccole e medie imprese*). — 1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali, di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140, possono costituire, nella forma delle società di capitali, Società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell'ambito dei sistemi produttivi locali nei seguenti, non esclusivi, settori di attività: *a)* supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento tecnologico; *b)* gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della contraffazione; *c)* consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro; *d)* sostegno alla commercializzazione, alla promozione all'estero ed alla internazionalizzazione delle imprese; *e)* cablaggio dei Sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecnologie dell'informazione; *f)* formazione professionale e manageriale; *g)* certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento dei siti industriali dismessi; *h)* logistica; *i)* sicurezza; *l)* sportello informativo. Le Società di servizi dei sistemi produttivi locali operano, per i primi 10 anni dalla loro costituzione, nei soli confronti delle imprese aderenti. Le Società di servizi di cui al presente articolo possono essere partecipate, oltre che dalle imprese operanti nel singolo sistema produttivo locale con partecipazioni non superiori al 5 per cento, anche dalle relative Associazioni di categoria e da Enti locali con partecipazioni non superiori all'1 per cento.

2. Le Società di servizi di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta sul reddito delle società e dall'imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di 10 anni dalla data della loro costituzione.

3. L'esenzione di cui al comma precedente è concessa nei limiti e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle disposizioni dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato.

4. Alle imprese aderenti alla Società di servizi di cui all'articolo 10 della presente legge è riconosciuto un credito d'imposta pari al 23 per cento del valore della partecipazione nella Società stessa.

5. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, alle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese ed alle Società di servizi di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto un credito d'imposta nella misura: *a)* del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale; *b)* del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale ivi incluso il design e la predisposizione dei campionari; del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.

6. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono: *a)* i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca; *b)* i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca; *c)* i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca; *c)* i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o alla utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali; *d)* il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e

di know-how, di diritti di licenza; *e)* le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca; *f)* gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

7. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

8. Le agevolazioni previste dal comma 4 del presente articolo sono attribuite alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese ovvero alle Società di cui al comma 1 del presente articolo anche a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico condotte congiuntamente alle Università, all'interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell'ambito di dette convenzioni, alle Università è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. - 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983 n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-*bis*, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

5-bis. 01. Nicola Rossi, Violante, Benvenuto, Gambini, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Albertini, Amici, Angioni, Roberto Barbieri, Battaglia, Bolognesi, Bonito, Borrelli, Bova, Buglio, Burlando, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Cor-

doni, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Di Serio D'Antona, Filip-peschi, Fistarol, Fluvi, Franci, Galeazzi, Gasperoni, Giacco, Grandi, Guerzoni, Labate, Lucà, Lucidi, Lulli, Lumia, Lu-setti, Magnolfi, Manzini, Maran, Paola Mariani, Raffaella Mariani, Mariotti, Martella, Maurandi, Mazzarello, Micheli, Montecchi, Motta, Nannicini, Nigra, Oliverio, Olivieri, Ottone, Panat-toni, Piglionica, Pinza, Preda, Quartiani, Ranieri, Rava, Rossiello, Rotundo, Ruggeri, Ruggia, Ruzzante, Sandi, Sandri, Santagata, Sedioli, Sereni, Siniscalchi, Spini, Stramaccioni, Tocci, Tolotti, Trupia, Turco, Vianello, Villari, Zunino.

CAPO III

MADE IN ITALY, COMPETITIVITÀ,
SVILUPPO

ART. 6.

(Trasformazione della SACE in società per azioni).

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: di natura non regolamentare con le seguenti: ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. 12. Michele Ventura, Agostini, Visco, Bersani.

Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere la parola: non.

6. 11. Agostini, Michele Ventura, Visco, Bersani.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: in deroga fino a: non regolamentare con le parole: ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. 13. Michele Ventura, Agostini.

Al comma 9, terzo periodo, sostituire la parola: può con le seguenti: deve, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,

6. 1. Russo Spena, Giordano.

Al comma 12, secondo periodo, sopprimere le parole da: o costituendo fino alla fine del terzo periodo.

6. 2. Russo Spena, Giordano.

Sopprimere il comma 14.

6. 3. Russo Spena, Giordano.

Al comma 19, sopprimere il terzo ed il quarto periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

25. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

6. 4. Russo Spena, Giordano.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Agevolazioni fiscali).

1. Al fine di promuovere le attività di prevenzione dei fenomeni di contraffazione nonché gli investimenti in tecnologie intese a consentire la identificazione dei prodotti, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle società di servizi di cui al comma 6, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle predette Società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 35 per cento. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui ta-

bacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dello 0,5 per cento.

6. 01. Nicola Rossi, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Agostini, Michele Ventura, Innocenti, Magnolfi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Norme anticontraffazione e sanzioni).

1. La protezione delle indicazioni geografiche di origine « prodotto italiano di qualità » e « prodotto interamente realizzato in Italia », istituite per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913 del 1992 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario, è garantita contro qualsivoglia imitazione, ancorché risulti indicata la reale origine del prodotto o l'indicazione geografica sia tradotta in altra lingua o accompagnata da espressioni quali « genere », « tipo », « modo », « imitazione » e simili.

2. La protezione è altresì garantita contro l'utilizzo, di qualsiasi genere e natura, di segni e simboli idonei a determinare un rischio di confusione per il pubblico in ordine alla provenienza del prodotto nonché contro l'uso decettivo di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichi o suggerisca che il prodotto provenga da località italiana.

3. È considerato comunque sempre idoneo a determinare un rischio di confusione ai termini del precedente comma l'uso decettivo sui prodotti di:

a) simboli di enti pubblici, territoriali e non, e di Autorità dello Stato italiano, ivi compresi, ad esempio, lo stemma e la bandiera nazionali, il sigillo di Stato, gli emblemi degli enti territoriali minori e qualsiasi simbolo che richiami tali soggetti;

1) raffigurazioni e riproduzioni di monumenti, edifici pubblici ed opere site in Italia;

2) espressioni o raffigurazioni che richiamino elementi caratteristici della identità italiana.

4. Qualora, a seguito dei controlli anticontraffazione, sia accertato che, imprese o Società di servizi costituite da imprese eventualmente autorizzate alla gestione del marchio « prodotto italiano di qualità » o del marchio « prodotto interamente realizzato in Italia », pur non avendone diritto, ne facciano uso o vi riportino informazioni non veridiche, con decreto del Ministro delle attività produttive, è revocato il credito d'imposta nella misura del 100 per cento riconosciuto alle medesime per gli investimenti connessi alle attività di promozione del marchio, a partire dalla data di utilizzo del marchio.

5. Chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni di categoria, è legittimato ad agire a tutela degli interessi propri e collettivi richiedendo al giudice:

e) che sia disposta l'inibitoria ai sensi dell'articolo 63 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;

d) che sia disposta la descrizione o il sequestro ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 in quanto compatibile.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 7.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dello 0,2 per cento.

6. 02. Bersani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Agostini, Nicola Rossi, Innocenti, Magnolfi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Tracciabilità dei prodotti).

1. Al fine di garantire agli utilizzatori intermedi ed ai consumatori finali un'adeguata informazione sui processi produttivi è istituito, nel rispetto della vigente normativa europea in tema di origine commerciale dei prodotti, l'obbligo di etichettatura. Tale etichetta deve evidenziare il paese di origine del prodotto finito nonché dei prodotti intermedi che racchiudano un processo produttivo complesso e definito.

2. Nel caso di prodotti alimentari trasformati, per luogo di origine si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.

3. Il Ministero delle attività produttive e, per quanto di propria competenza, il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni nazionali riconosciute per la tutela dei consumatori, stabilisce con proprio decreto i comparti produttivi ai quali si applica l'obbligo di etichettatura.

4. Nella etichetta di prodotti finiti e intermedi è fatto obbligo di fornire informazioni relative al conseguimento, o meno, di specifiche certificazioni ambientali e sociali.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 6.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dello 0,5 per cento.

6. 03. Gambini, Nicola Rossi, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Ago-

stini, Innocenti, Magnolfi, Michele Ventura, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Istituzione dei marchi per la riconoscibilità e la tutela della qualità dei prodotti italiani).

1. Al fine di identificare i prodotti il cui processo produttivo è realizzato interamente in Italia è istituito il marchio «Integralmente Italiano», di proprietà dello Stato italiano.

2. Si intendono realizzati interamente in Italia i prodotti per i quali il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano, ancorché con utilizzo di materie prime o semilavorati grezzi di importazione.

3. Al fine di identificare i prodotti che si segnalano per specifiche caratteristiche di originalità e di creatività, realizzati in Italia, è istituito il marchio «Qualità Italia», di proprietà dello Stato italiano.

4. Il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative del settore, stabilisce con propri decreti i criteri per l'individuazione dei prodotti di cui al comma 3, con riferimento alle diverse filiere produttive ed avendo particolare riguardo alle fasi di lavorazione che generano valore aggiunto in ragione delle caratteristiche di professionalità e di creatività del processo produttivo.

5. Il Ministro delle attività produttive provvede con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a stabilire criteri, modalità e procedure per la concessione dell'uso dei marchi di cui ai commi 1 e 3, prevedendo in particolare che:

a) la richiesta di utilizzo del marchio sia accompagnata da certificazione idonea a documentare le caratteristiche merceologiche del prodotto, corredata da una dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di lavoro, rispetto dei contratti collettivi nazionali, di contribuzione fiscale e previdenziale e da un'attestazione che escluda l'impiego di minori nella produzione e garantisca il rispetto della normativa vigente in materia ambientale;

b) per i prodotti di cui all'articolo 1, la richiesta di utilizzo dei marchi sia accompagnata dalla certificazione comprovante che la produzione della merce è avvenuta integralmente sul territorio italiano;

e) i marchi siano apposti esclusivamente sul prodotto finito con modalità atte a rendere immediata e comprensibile l'informazione per il consumatore;

d) il marchio di cui all'articolo 2 possa essere altresì apposto sui prodotti finiti, anche non destinati al consumo finale, realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317.

6. Il decreto di cui al comma 5 individua altresì le caratteristiche dei semilavorati grezzi di cui al comma 2, con riferimento ai distinti settori produttivi.

7. I marchi di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su richiesta delle imprese interessate e previa verifica della sussistenza dei prescritti requisiti. Il Ministero delle attività produttive può autorizzare al rilascio dei marchi gruppi di imprese facenti parte di distretti industriali individuati ai sensi dell'articolo 36 della citata legge n. 317 del 1991 ovvero di specifiche filiere produttive, che a tal fine si associno, anche in forma consortile.

8. Al fine di consentire un'adeguata informazione agli utilizzatori intermedi e ai consumatori finali sul processo lavorativo dei prodotti commercializzati sui mer-

cato italiano, è promossa l'etichettatura dei prodotti realizzati in Paesi non appartenenti all'Unione europea. Tale etichettatura deve comunque evidenziare il paese di origine del prodotto finito, nonché dei prodotti intermedi e la loro realizzazione nel rispetto delle regole dell'Unione europea in materia di origine commerciale, di igiene e sicurezza dei prodotti.

9. Nella etichettatura di prodotti finiti e intermedi di cui al comma 8, il produttore fornisce altresì informazioni specifiche sulla conformità alle norme internazionali vigenti in materia di lavoro e sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale.

10. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le procedure per il rilascio dell'etichettatura di cui ai commi 8 e 9 e le modalità per i relativi controlli. Con il medesimo decreto sono altresì definite misure volte a promuovere presso gli operatori e presso il pubblico i criteri di etichettatura previsti dal presente articolo, nonché forme di semplificazione delle procedure doganali per i prodotti dotati di etichettature conformi ai medesimi criteri. Dal decreto di cui al precedente periodo non possono discendere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11. Le imprese interessate attestano ogni due anni, tramite autocertificazione da depositarsi presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, il permanere dei requisiti per l'utilizzo dei marchi di cui ai commi 1 e 3. Le imprese sono comunque tenute a comunicare immediatamente al soggetto che ha rilasciato i marchi l'eventuale venir meno dei relativi requisiti ed a cessare contestualmente l'utilizzo del marchio.

12. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite istituti e consorzi di certificazione da esse